



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO (AT)
SETTORE 4 - VALUTAZIONI AMBIENTALI**

Assunto il 10/04/2018

Numero Registro Dipartimento: 315

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 3507 del 17/04/2018

**OGGETTO: OGGETTO REGOLAMENTO REGIONALE N. 3 DEL 04 08 2008 E SMI
PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA. PROGETTO AMPLIAMENTO DEL
CENTRO DI RACCOLTA, DEMOLIZIONE, ROTTAMAZIONE, RECUPERO DI PARTI E
MATERIALI DA VEICOLI A MOTORE RIMORCHI E SIMILI (AUMENTO QUANTITATIVI RIFIUTI
DA TRATTARE) NEL COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI (RC). PROPONENTE ECO FAL SNC
VIA SAN FILIPPO NERI LOC MOTTOLA 89018 VILLA SAN GIOVANNI (RC).
IMPROCEDIBILITÀ ISTANZA ED ARCHIVIAZIONE PROCEDIMENTO. .**

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la L.R. n.7 del 13 Maggio 1996 recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" e ssmm.ii.;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999, recante "Separazione dell'attività Amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione";

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 recante "Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D.Lgs. n. 29/93 e ss.mm.ii.";

VISTO il Decreto 206/2000 del Presidente della Regione recante "D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999, ad oggetto: separazione dell'attività amm. di indirizzo e di controllo da quella della gestione – rettifica";

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

VISTA la D.G.R. n. 19 del 05.02.2015 di approvazione della nuova macro struttura della Giunta Regionale e la successiva D.G.R. n. 111 del 17.04.2015 di istituzione del Dipartimento Segretariato Generale;

VISTA la D.G.R. n. 264 del 12.07.2016 ed il D.P.G.R. n. 120 del 19/07/2016 con i quali è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento "Ambiente e Territorio" alla dirigente arch. Reillo Orsola Renata Maria;

VISTO il D.D.G. n. 7948 del 6/07/2016 con il quale l'ing. Salvatore Epifanio è stato assegnato alla direzione *del settore "Valutazioni Ambientali del Dipartimento Ambiente e Territorio"*;

VISTO il D.P.R. 357/97 recante «Reg. di attuazione della direttiva habitat 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche» e s.m.i. e il connesso Regolamento Regionale di cui alla D.G.R. 749/2009 avente ad oggetto *"Approvazione regolamento della procedura di Valutazione di Incidenza"*

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" e il connesso Regolamento Regionale n.3/08 *"Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto ambientale, di Valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali"*;

VISTA la L. R. n. 39/2012, modificata con successive L. R. n. 49/2012 e L.R. n. 33/2013, che prevede l'istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione (di seguito S.T.V.), per l'espletamento delle attività istruttorie, tecniche e di valutazione, nonché per le attività consultive e di supporto nell'ambito dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS), autorizzazione integrata ambientale (AIA) e valutazione di incidenza (VI);

VISTA la D.G.R. n. 381 del 31/10/2013 approvazione del regolamento regionale recante "Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS –VIA – AIA – VI";

VISTO il D.D.G. n. 5192 del 30/04/2014 e successivi, ai sensi del Regolamento Regionale di attuazione della L.R. 39/2012 e s.m.i., sono stati nominati i componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (STV);

CONSIDERATO CHE con nota acquisita agli atti del Dipartimento Ambiente e Territorio in data 11/10/2016 prot. n. 306091, ai sensi dell'art. 6 e segg. del Regolamento Regionale n. 3/2008 e s.m.i., la società ECO FAL snc con sede in via San Filippo Neri - loc. Mottola - 89018 Villa San Giovanni (RC), ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità a VIA in merito al progetto di ampliamento per il centro di raccolta, demolizione, rottamazione, recupero di parti e materiali da veicoli a motore rimorchi e simili (aumento quantitativi rifiuti da trattare) nel Comune di Villa San Giovanni (RC);

CHE a seguito della pubblicazione dell'avviso pubblico sul progetto, non sono pervenute osservazioni da soggetti interessati;

CHE il progetto rientra tra quelli indicati alle lettere "z.a" e "z.b" del p.to 7 dell'all. "B" del Reg. Reg. 3/2008;

CHE la Struttura Tecnica di Valutazione VIA-VAS-AIA-VI, nella seduta del 30/11/2017, ha espresso parere d'improcedibilità dell'istanza;

CHE con nota prot. n. 385262 del 12/12/2017, l'Ufficio ha trasmesso la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi della dell'art. 10 bis della L. n. 241/90 e ss.mm.ii;

CHE a seguito della trasmissione della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, la ditta non ha trasmesso controdeduzioni alle motivazioni espresse dalla STV nella seduta del 30/11/2017;

RITENUTO di fare proprio il parere espresso dalla STV;

DECRETA

per quanto riportato in premessa, di dichiarare improcedibile l'istanza, relativa al progetto per "l'ampliamento del centro di raccolta, demolizione, rottamazione, recupero di parti e materiali da veicoli a motore rimorchi e simili (aumento quantitativi rifiuti da trattare) nel Comune di Villa San Giovanni (RC)" presentato dalla società ECO FAL snc via San Filippo Neri - loc. Mottola - 89018 Villa San Giovanni (RC), sulla base del parere espresso dalla Struttura Tecnica di Valutazione VIA-VAS-AIA-VI nella seduta del 30/11/2017 (parere allegato al presente provvedimento costituente parte integrante e sostanziale).

- Di trasmettere il presente provvedimento alla società ECO FAL snc via San Filippo Neri - loc. Mottola - 89018 Villa San Giovanni (RC), al Comune di Villa San Giovanni (RC), alla Città Metropolitana di Reggio Calabria.
- Di dare atto che eventuali difformità o dichiarazioni mendaci dei progettisti su tutto quanto esposto e dichiarato negli elaborati tecnici agli atti, potrebbero inficiare la validità del presente provvedimento.
- Di precisare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria dai titolari di interesse legittimo, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Sottoscritta dal Funzionario

LAROSA ANTONIO

(con firma digitale)

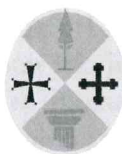
Sottoscritta dal Dirigente Generale

REILLO ORSOLA RENATA M.

(con firma digitale)

Prot. n° 377049 / SIAR

del 4 DIC. 2017



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Ambiente e Territorio
STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE
VIA – VAS – AIA -VI

Regione Calabria
Dipartimento Ambiente e Territorio
Dirigente del settore n° 4
SEDE

SEDUTA DEL 30/11/2017

Oggetto: Istanza per la “Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale” ai sensi del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e del R.R. n. 3/2008 e ss.mm.ii. per il progetto di “Centro di raccolta, demolizione, rottamazione, recupero di parti e materiali da veicoli a motore rimorchi e simili, rottami metallici, macchinari e attrezzature obsolete e materiali vari da recupero” sito nel Comune di **Villa S.Giovanni (RC)** - Proponente: **EcoFal S.n.c.**

Premesso che:

- con domanda, assunta al prot. SIAR n. 306091 del 11/10/2016, il rappresentante legale della società proprietaria dell'impianto, chiedeva l'attivazione della procedura di “screening” di VIA sul progetto in argomento;
- l'impianto in argomento è autorizzato con OCD n. 4113 del 24/03/2006 e successiva integrazione OCD n. 7097 del 25/06/2008;
- per l'impianto in argomento è stata rilasciata pronuncia di compatibilità ambientale con DDG n. 18286 del 13/10/2009;
- con nota prot. n. 341778 del 14/11/2016 il Dipartimento Ambiente e Territorio ha richiesto alla ditta documentazione integrativa;
- con nota acquisita al prot. n. 365189/SIAR del 05/12/2016 la ditta ha trasmesso quanto richiesto fatta eccezione per la certificazione attestante la presenza di vincoli sull'area;
- l'intervento proposto ha lo scopo di ottenere autorizzazione al trattamento di rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., previo parere di compatibilità ambientale espresso dall'Autorità Competente, sia per i codici già posseduti che per una gran quantità di nuovi rifiuti (sia pericolosi che non pericolosi) di natura diversa;
- in data 11/01/2017 la domanda veniva inviata al segretario della STV per l'inserimento negli elenchi delle pratiche da sottoporre a valutazione;
- il presidente della STV assegnava l'istanza in oggetto nella seduta del 01/03/2017;
- in data 21/03/2017 la STV rendeva parere di improcedibilità per incoerenza del progetto in questione rispetto al quadro programmatico sul progetto, comunicato al proponente ex art. 10-bis della L. n. 241/90 con nota prot. n. 0103623 del 27/03/2017 e rispetto al quale la ditta ha presentato considerazioni, non ritenute idonee a superare i motivi di improcedibilità dalla STV;
- con nota prot. n. 220522/SIAR del 04/07/2017, la ditta ha trasmesso rimodulazione del progetto, ritenuta non meritevole di pubblicazione dall'autorità competente ai sensi dell'art. 24 comma 5 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- con parere reso nella seduta del 08/09/2017, trasmesso con nota prot. n. 287081/SIAR del 14/09/2017 sono stati richiesti approfondimenti alla ditta;

- con nota acquisita al prot. n. 338111/SIAR del 30/10/2017 la ditta ha trasmesso integrazioni agli elaborati progettuali che costituiscono ulteriore elaborazione rispetto a quella oggetto di richiesta integrazioni; tra le integrazioni prodotte non sono stati prodotti gli elaborati richiesti relativamente allo studio acustico ed all'assoggettabilità ad AIA dell'installazione, ma sono comunque state assegnate per la valutazione;

PREMESSO, altresì, CHE:

- il progetto in argomento, nell'ultima versione rimodulata (la terza), riguarda l'aumento dei quantitativi, dei rifiuti autorizzati e delle operazioni di recupero, rispetto alla precedente autorizzazione posseduta dalla ditta relativa al trattamento di autoveicoli, per un quantitativo annuo di rifiuti in ingresso pari a 15.000 tonnellate/annue oltre a 3200 autoveicoli (precedentemente la ditta era autorizzata per 1250 autoveicoli e 3000 t/a di alcune tipologie di rifiuti);
- le attività che si vogliono implementare sono quelle di recupero R3, R4 ed R5 del d.lgs. 152/06 e smi., per i rifiuti da raccolta differenziata quali carta, plastica, metallo e rifiuti da apparecchiature elettroniche, nonché rifiuti ingombranti e rifiuti biodegradabili. Si prevede inoltre di effettuare operazioni di messa in riserva per moltissimi altri rifiuti di natura diversa, sia liquidi che solidi, sia pericolosi che non pericolosi, che variano dai bitumi alle ceneri, dai solventi e vernici, agli olii minerali, dai rifiuti contenenti CFC e PCB agli esplosivi di scarto, dalle sostanze chimiche da laboratorio ai fanghi;
- i terreni su cui insiste l'impianto esistente sono identificati catastalmente al foglio di mappa 11 del Comune di Villa San Giovanni particella n.666 (ex particelle n.ri 199 e 200);

ATTESO CHE:

- il Certificato di Destinazione Urbanistica, seppur con una incertezza sulle reali particelle interessate dal progetto viste le particelle interessate dalle precedenti OCD di autorizzazione che sono differenti da quelle riportate nel certificato, evidenzia in maniera chiara che le aree interessate dall'intervento sono a destinazione Agricola, per cui è considerabile sanata e, di conseguenza, assentibile, la sola conformazione già approvata, in variante allo strumento urbanistico, dalle Ordinanze Commissariali e dai Permessi a Costruire già ottenuti;
- lo stesso certificato non evidenzia la presenza di aree appartenenti alla Rete Natura 2000, mentre da una verifica effettuata attraverso il Sistema Informativo Territoriale regionale, la particella risulta essere all'interno della ZPS "Costa Viola";
- ogni variazione urbanistica di tali condizioni di sanatoria non sono ammissibili in virtù di quanto disciplinato all'art. 65 comma 2 LR 19/2002 e smi, che vietano la trasformazione d'uso del suolo non compatibile con la pratica agricola fino all'approvazione dei nuovi strumenti urbanistici comunali.

VALUTATO che:

- l'area in esame, già oggetto di precedenti autorizzazioni di circa 3800 mq, appare sufficiente a malapena per i quantitativi e le tipologie già autorizzati, raffrontate alle tempistiche di lavorazione degli autoveicoli ed alla peculiarità delle aree limitrofe (agricole) che non consentirebbero lavorazioni su più turni, ancor più se confrontate alle previsioni di un impianto tipo riportate alla Tabella 16 pag. 51 delle Linee Guida APAT sul trattamento dei veicoli fuori uso;
- l'aumento dei quantitativi dei veicoli è pari a 3 volte il numero già autorizzato, senza che vi sia alcuna descrizione sull'utilizzo delle aree per sopperire ai nuovi quantitativi. In tal senso il quantitativo autorizzato è già al limite del rapporto indicativo di 3mq per ogni autoveicolo autorizzato considerato quale spazio idoneo per la lavorazione degli stessi (OCD n. 638/99). Tale aumento di rifiuti pericolosi non solo non è in alcun modo supportato da alcuna analisi di contesto e dei fabbisogni, ma non appare giustificabile dal punto di vista ambientale vista la natura agricola delle aree contermini l'impianto in parola; nel merito appare contraddittoria e decisamente incongrua la valutazione fatta dal

progettista nello studio preliminare ambientale, quando a pag. 10 dichiara che un incremento del numero di veicoli trattati riduce il rapporto veicoli/mq, specie considerando che non aumenta la superficie dell'impianto;

- analogo ragionamento può farsi per l'aumento dei rifiuti "diversi" da quelli da autodemolizione per i quali si chiede l'incremento. Per quanto concerne i rifiuti non derivanti dall'autodemolizione, infatti, la richiesta di incremento riguarda sia il quantitativo che viene portato da 3.000 t/a a 15.000 t/a, sia le tipologie di rifiuti che vengono richieste, molti dei quali non sono della stessa natura di quelli già autorizzati e pertanto richiedono aree di stoccaggio separate e per le quali l'area di progetto non appare idonea;
- al contrario l'incremento dei rifiuti non da autodemolizione ridurrebbe ulteriormente la già insufficiente area destinata alla demolizione dei veicoli;
- agli atti della rimodulazione non risulta alcuno studio preliminare di impatto acustico;
- per quanto attiene l'accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi l'aumento richiesto per l'impianto in parola supera le soglie previste dal punto 5.5 dell'Allegato VIII del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., attesa la capacità di stoccaggio istantaneo di veicoli (rifiuti pericolosi) dichiarato pari a 500 t. Nel merito, la ditta, dovrà quindi, sottoporre l'installazione anche ad Autorizzazione Integrata Ambientale: appare necessario che per l'impianto nella sua configurazione attuale sia verificato che non rientri nelle suddette soglie, atteso che dalla documentazione in atti non è possibile effettuare in maniera certa tale controllo;

CONSIDERATO, quindi, che:

- la valutazione dei principali impatti che l'opera comporta sull'ambiente -specie considerando l'aumento di quantitativi di rifiuti pericolosi e la diversa natura degli stessi appare intollerabile e di difficile gestione ambientale;
- l'interazione degli impatti dovuti all'incremento richiesto con quelli delle altre attività presenti nella zona, anche considerando che sono tutti localizzati in area sensibile -zona con presenza di insediamenti agricoli-, non è giustificato e comporterebbe un intollerabile aggravio delle condizioni ambientali delle aree limitrofe a quella di interesse;
- tali impatti sono maggiormente rilevanti, in considerazione del fatto che la particella in esame ricade all'interno della ZPS "Costa Viola": la natura delle incidenze sulle specie presenti nella ZPS non sono state minimamente considerate nel progetto, visto che neanche il certificato urbanistico la riportava, mentre dal punto di vista pianificatorio costituiscono un fattore escludente tra i criteri localizzativi riportati nel nuovo Piano Gestione Rifiuti regionale;
- l'area su cui insiste l'attività già autorizzata, per quanto detto sopra, è a malapena idonea, in termini di spazi e di modalità gestionale, ai quantitativi già autorizzati;
- con particolare riferimento ai rifiuti pericolosi dovranno essere verificate le condizioni di assoggettabilità alla procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale, nonché tutte le modalità di gestione del centro già riportate nella precedente autorizzazione e di cui alle Linee Guida APAT;
- non è stata prodotta alcuna analisi degli impatti acustici, mediante apposito studio o rilievo, che tenesse in debita considerazione la presenza di aree agricole nelle aree circostanti, per cui la stessa dovrà essere oggetto di specifica prescrizione;
- l'ampliamento proposto per i quantitativi e gli aumenti degli impatti costituisce variante sostanziale al progetto già assentito.

VISTO il decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento Regionale n° 3/2008 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n° 39 del 03/09/2012, "Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI";

VISTA la D.G.R. n° 381 del 31/10/2013 "Approvazione del Regolamento Regionale recante

“Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA”

VISTO Il Piano Regionale Rifiuti del 2016 ed in particolare i criteri di localizzazione per gli impianti di trattamento dei rifiuti, differenziati in funzione dei livelli di tutela;

per quanto sopra premesso, considerato e rilevato

la **Struttura Tecnica di Valutazione**

RITIENE

che la richiesta di ampliamento di un “Centro di raccolta, demolizione, rottamazione, recupero di parti e materiali da veicoli a motore rimorchi e simili, rottami metallici, macchinari e attrezzature obsolete e materiali vari da recupero” da realizzarsi nel Comune di Villa S.Giovanni (RC), proposto dalla ditta **EcoFal snc**, non sia assentibile.

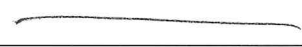
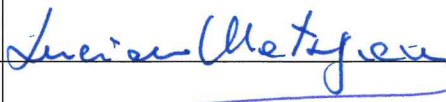
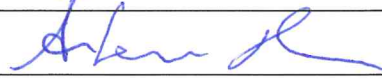
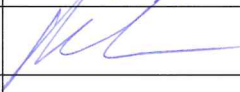
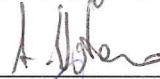
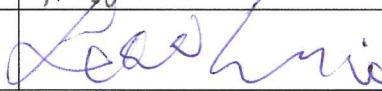
Si segnala la necessità che sia verificata l’assoggettabilità dell’installazione all’obbligo di acquisizione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs 46/2014;

Resta inteso che la Struttura Tecnica di Valutazione ha espresso il parere su atti ed elaborati presentati dal proponente e che qualunque difformità e dichiarazione mendace, da parte dei progettisti su quanto esposto e/o dichiarato negli stessi elaborati, inficiano il parere medesimo.

La Struttura Tecnica di Valutazione

A collection of handwritten signatures in blue ink, mostly on the left side of the page. A long, thin, slightly curved diagonal line in blue ink extends from the bottom left towards the top right, crossing the lower half of the page.

LA S.T.V.

1	Presidente	Orsola REILLO	
2	Vice-Presidente	Salvatore EPIFANIO	
3	Ing.	Luciano MATRAGRANO	
4	Ing.	Francesco SOLLAZZO	
5	Ing.	Antonino DEMASI	
6	Dott.ssa	Rossella DEFINA	
7	Dott.	Salvatore SCALISE	
8	Dott.	Nicola CASERTA	
9	Dott.ssa	Deborah CIMELLARO	
10	Geom.	Angelo Antonio CORAPI (Rappr. A.R.P.A.CAL).	
11	Ing.	Costantino GAMBARDELLA	
12	Dott.	Antonino Giuseppe VOTANO	
13	Dott.	Saverio CURCIO	
14	Dott.	Pasquale SINATORA	
15	Ing.	Vincenzo BARONE	

